

Nota in merito all' Ordinanza della Provincia Autonoma di Trento del 18 Dicembre 2020

21 Dicembre 2020 - versione 1.0

In data 18 dicembre è stata pubblicata l'Ordinanza n. 60 del 18 dicembre 2020 *“Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*.

Sono disposte rispetto al DPCM 3 dicembre 2020 e fatte salve le misure statali più restrittive, le seguenti ulteriori misure limitative:

Esercizi commerciali

Qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 m²) e le grandi strutture di vendita, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da garantire uno spazio di 4 m² per persona. Le strutture devono inoltre munirsi di strumenti o modalità "contapersona", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi.

Nelle strutture di vendita con superficie inferiore a 250 m² permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Si conferma, per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 m², la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo familiare o siano conviventi.

L'apertura degli esercizi commerciali è consentita fino alle ore 19.30.

Spostamenti

Dalle ore 20.00 fino alle ore 05.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È vietato spostarsi fra province autonome dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Ristorazione

La ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, svolte in modalità di asporto, sono consentite fino alle ore 22.00, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; pertanto, è consentito lo spostamento tra le ore 20.00 e le ore 22.00 per recarsi presso l'attività di ristorazione e/o di somministrazione prescelta per acquistare il cibo e le bevande da asporto, percorrendo il tragitto più breve

**THARSOS S.R.L.**SEDE LEGALE
ED AMMINISTRATIVAP. IVA
TEL.
FAX
E-MAIL
WEBCorso A. Tassoni 79/3
10143 Torino – Italia10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

tra l'attività di ristorazione e la propria residenza/domicilio/abitazione (è altresì tollerato lo spostamento oltre le ore 22.00 per il tempo strettamente necessario al rientro presso la propria residenza/domicilio/abitazione dopo l'acquisto da asporto).

Le disposizioni dell'ordinanza sono **efficaci dal giorno 19 dicembre 2020 fino al giorno 06 gennaio 2021.**

Restano in vigore le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente, ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza.

Il Team Tharsos